



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



ORDINANZA n. 77 del 09/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE

IL SINDACO

- **RICHIAMATO** l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale testualmente dispone: *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;
- **VISTA** la nota della A.S.L. TO4, pervenuta in data 09.05.2025 e acquisita al protocollo di questo Ente al n. 11855, con la quale si comunica che da analisi microbiologiche effettuate dall'Arpa sui campioni conoscitivi di acqua potabile, prelevati dal Servizio A.S.L. in data 06.05.2025 presso la fontanella di piazza Madonna delle Grazie, si riscontrano dei valori non conformi ai valori fissati dal D.Lgs. 18/2023;
- **CONSIDERATO** che, per quanto riscontrato, la predetta A.S.L. TO4, ha invitato il Comune di Volpiano, a scopo cautelativo, ad adottare i provvedimenti urgenti indispensabili alla tutela della salute pubblica e più precisamente l'emissione e divulgazione nei modi di legge di una Ordinanza Sindacale di divieto di utilizzo dell'acqua in esame per scopi potabili;
- **RICHIAMATA** la nota della Società SMAT Spa, n. 11972 del 09.05.2025, che dà riscontro alle analisi dell'acqua destinata al consumo umano, alla sopra menzionata dell'ASL TO4;
- **CONSIDERATO** che sussistono pienamente i presupposti per l'adozione d'urgenza al fine di tutelare la salute pubblica

ORDINA

in via cautelativa, il divieto di utilizzo dell'acqua potabile destinata al consumo umano presso la fontanella sita in piazza Madonna delle Grazie.

La revoca del divieto sarà disposta con successiva ordinanza, a seguito di parere favorevole della A.S.L. TO4 della risoluzione, previ controlli microbiologici, effettuati dalla SMAT Spa, attestanti la conformità dell'acqua erogata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A V V I S A

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) ovvero al Presidente della Repubblica., ai sensi dell'art. 8 del DPR 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

D I S P O N E

La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente provvedimento.

Inoltre, che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa a:

- **Società SMAT SPA** – Corso XI Febbraio n. 14 – TORINO;
- **ASL TO4** – SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Via Regio Parco n. 64 – Settimo Torinese;
- **POLIZIA LOCALE** - P.zza Vittorio Emanuele II n. 12 - 10088 Volpiano.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PANICHELLI Ing. Giovanni